



Regolamento tecnico gestione del credito

Art. 1 – Il credito costituito dalle quote annue sociali dovute e da ogni altro servizio aggiuntivo sottoscritto dal socio dovranno essere pagate entro i periodi e nelle eventuali rate stabilite dal Consiglio di Amministrazione, facendo presente che trascorsi 30 giorni dal termine ultimo fissato verrà applicata penalità corrispondente ad 1/5 dell'intera quota del credito qualunque sia il residuo saldo.

Art. 2 – La situazione debitoria del socio è riassunta nella lettera di inizio anno in cui viene riportato l'eventuale debito non saldato.

Art. 3 – Trascorsi i termini tecnici di verifica, e comunque entro e non oltre l'apertura della stagione estiva, la tessera del socio moroso viene bloccata a tempo indeterminato e comunque fino al saldo del debito o alla esclusione del socio.

Art. 4 – I crediti non saldati entro la fine della stagione estiva, vengono segnalati ad una società esterna di recupero del credito che si occuperà di inviare raccomandata con ricevuta di ritorno e di adottare ogni altro strumento extra giudiziale a tutela del credito vantato dalla società.

Art. 5 – I crediti certificati come non recuperabili dalla società di cui all'articolo 4, potranno essere a discrezione del CDA, trasferiti in sede giudiziale o qualora gli importi non siano significativi, svalutati secondo le regole del codice civile.